



Inoltre i tutori legali **dichiarano**

1. di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2048 cod. civ., per eventuali danni cagionati dal minore, anche a terzi e/o a beni di proprietà di terzi, nel corso delle attività o comunque in dipendenza da queste ultime;
2. di esonerare e sollevare da ogni responsabilità gli organizzatori, i volontari, la chiesa\associazione ed il suo legale rappresentante da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione propria e del proprio figlio/a alle attività, nonché il personale volontario per gli eventuali incidenti e/o infortuni subiti, ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori (inclusi il decesso o l'invalidità permanente) connessi all'espletamento delle attività e all'uso dei locali, ivi compresi gli incidenti e gli infortuni derivanti dall'azione di altri partecipanti;
3. di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso, rivendicabili anche in futuro, nei confronti dell'organizzazione, del suo legale rappresentante e dei volontari : pertanto esonerano la chiesa\associazione da ogni responsabilità e si impegnano a non formulare alcuna domanda stragiudiziale e a non esprimere alcuna azione legale civile, penale e/o arbitrale relativa al rischio d'infortuni, risarcimento danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e allo smarrimento di oggetti personali per furto o qualsivoglia ragione.

**Firme leggibili di entrambi i genitori**

.....

Luogo ..... Data: ..... / ..... / .....

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico (web incluso). Codice della Privacy 196/2003 e provvedimenti conseguenti D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il prevalente GDPR 679/16. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto.